



ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “GIOVANNI XXIII”

Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP)

0923/881297 - C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L

E-MAIL: tpc83300l@istruzione.it PEC: tpic83300l@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icpaceco.edu.it

Circolare N. 133

Ai referenti COVID
Al personale docente e ATA
Al DSGA

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Sito web

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 5, del decreto-legge 4 febbraio 2022 n.5 – indicazioni operative.

Si forniscono di seguito le nuove indicazioni per la gestione dei casi di positività da SARS COV 2 all’interno delle classi.

Scuola dell’infanzia: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica proseguirà per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. **In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.**

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si procederà con una sospensione delle attività didattiche per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

Scuola primaria: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica proseguirà per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica proseguirà in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore

ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo. Lo stesso dicasi per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applicherà la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Scuola secondaria di I grado: con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica proseguirà per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica proseguirà in presenza con l'utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Lo stesso dicasi per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

In caso di positivi in classe, dunque, agli alunni si applicherà il regime di auto-sorveglianza con esclusione dell'obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza potrà essere verificata dalle scuole tramite il Green pass.

Occorre precisare che la verifica dei requisiti richiesti per la riammissione in classe, sarà espletata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e D.Lgs. n. 196/2003 **L'informativa è pubblicata sul sito della scuola www.icpaceco.edu.it.**

Si rammenta inoltre che i test, eseguiti sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, potranno essere effettuati gratuitamente presso le farmacie o presso le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*F.to Prof.ssa Barbara Mineo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993